



16/2021

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il D.lgs. 165/2001 che impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

TENUTO CONTO che la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, secondo le modalità previste dall'art. 76 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, definitivamente sottoscritto il 12 febbraio 2018 ;

VISTO in particolare il citato art. 76 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, comma 2, secondo il quale "a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 ;

VISTO l'art. 76 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, comma 3 , secondo cui l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) degli importi e con le decorrenze di cui agli artt. 88, comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, comma 4, 92, comma 3, distintamente indicati per le diverse amministrazioni destinatarie delle predette disposizioni;

b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

c) dell'importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.

VISTO l'art. 76 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, comma 4, secondo il quale il Fondo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989;

d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

e) delle risorse di cui all'art. 87, comma 2, lett. a) limitatamente ai Ministeri;.



VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

TENUTO CONTO che, a decorrere dall'anno 2017, per effetto delle assunzioni di personale di Terza Area/F1 della procedura RIPAM Coesione in numero di 30 unità, il Fondo risorse decentrate è stato stabilmente incrementato dell'importo lordo di € 186.330,00 per la parte fissa e che detto importo viene escluso dal limite di spesa relativo all'anno 2016;

RILEVATO che occorre procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 disponibile per la contrattazione integrativa, nel rispetto delle norme sopracitate;

TENUTO CONTO che il Fondo Risorse Decentrate 2021, come definito con la presente determinazione secondo la tabella allegata, redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze-IGOP- n. 25 del 19 luglio 2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti, nella seduta del 2 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole sulla proposta di quantificazione del Fondo per le risorse decentrate 2021, come predisposta dal competente Ufficio dell'Agenzia;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate anno 2021 disponibile per la contrattazione integrativa, nell'ammontare complessivo pari ad € 604.989,85, al netto delle somme annualmente accantonate per le procedure di progressione economica relative agli anni 2016 e 2017, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di costituire, ai sensi dell'art. 76 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 disponibile per la contrattazione integrativa, pari ad € 604.989,85= come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle OO.SS. abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale, alla RSU e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

- 4 FEB. 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Sabatini